



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000055
Rif. pratica 08.02/55

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Neive, Via Santa Maria del Piano** - Ditta **FERRAGGINA Giuseppe** con sede legale in Via Zocco, 7 – Neive - **Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento Conclusivo prot. n. 3249 del 16/09/2013, del SUAP del Comune di Neive, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo di cui al prot. n. 77363 del 09/09/2013, è stata rinnovata alla Ditta **FERRAGGINA Giuseppe**, con sede legale in Neive, Via Zocco, 7 – P.IVA 02751910049 – l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto sito in **Neive, Via Santa Maria del Piano** - Attività IPPC: **6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”**, valida sino al 31/08/2023;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 09/03/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **FERRAGGINA Giuseppe**, con sede legale in Neive, Via Zocco, 7 – P.IVA 02751910049 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”**, per l'allevamento sito in **Neive, Via Santa Maria del Piano**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta FERRAGGINA Giuseppe ha effettuato, in data 28/11/2017, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 43162 del 08/06/2018, è stata convocata, per il giorno 19/07/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Neive, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Alba dell'A.S.L. CN2, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 64032 del 19/07/2018;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 07/08/2018, con nota prot. n. 59249, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 29/10/2018 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 18556 del 19/03/2019, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione,

stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità poste;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **FERRAGGINA Giuseppe**, con sede legale in Neive, Via Zocco, 7 – P.IVA 02751910049 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Neive, Via S. Maria del Piano** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento Conclusivo prot. n. 3249 del 16/09/2013, del SUAP del Comune di Neive (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;

- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Alessandro RISSO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

FERRAGGINA GIUSEPPE
Neive – Via Santa Maria del Piano

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>2</i>
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>3</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>3</i>
Valutazione aspetti ambientali	3
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>3</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>4</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>5</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>6</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>6</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>7</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>7</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	8
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	8
Interventi di adeguamento.....	12
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	12
Ciclo produttivo.....	12
<i>Prescrizioni</i>	<i>12</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	13
<i>Prescrizioni</i>	<i>14</i>
Energia.....	14
<i>Prescrizioni</i>	<i>14</i>
Emissioni in atmosfera	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>15</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>16</i>
Emissioni Sonore	17
<i>Prescrizioni</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>17</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Neive, in Via Santa Maria del Piano, ed è localizzato in un'area urbanizzata, nei pressi della frazione Borgonovo di Neive.

Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 17, nei pressi della particella n. 666.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Neive è inserito nella zona di collina, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 dicembre 2014 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Neive inserisce l'area dell'installazione in classe IV – "Aree di intesa attività umana" senza accostamenti critici con le aree limitrofe.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 273 del 28/03/2008, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame (per una consistenza pari a 98.850 capi).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rinnovata con il Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Neive, prot. n. 3249 del 16/09/2013, valido sino al 31/08/2023.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento di pollame da carne a terra***.

Durante il periodo di validità dell'AIA non sono intercorse modifiche all'impianto.

Vengono effettuati 5 cicli/anno, caratterizzati da 60 giorni di allevamento e 15 giorni di vuoto sanitario, ciascuno secondo il metodo tutto pieno/tutto vuoto.

La lettiera esausta è asportata a fine ciclo; quindi, nei locali viene distribuita calce e si procede con la nebulizzazione dei disinfettanti. Segue, nuovamente, la preparazione della nuova lettiera, per il ciclo di allevamento successivo.

Consistenza dell'allevamento

Nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale, non sarà mai superata la densità massima di allevamento di 33 kg/m² di peso vivo.

Tutti i 7 ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, per un **totale di 98.850 posti potenziali**.

Strutture dell'allevamento

I 7 ricoveri di allevamento presentano le seguenti dimensioni:

Ricovero	Superficie utile di allevamento (mq)	n. capi POTENZIALI (posti pollame) (densità pari a 33 kg pv/ mq)
Capannone 1	680,92	12.900
Capannone 2	680,92	12.900
Capannone 3	803,35	15.000
Capannone 4	803,35	15.000
Capannone 5	814,48	15.450
Capannone 6	814,48	15.450
Capannone 7	641,97	12.150
TOTALE	5.239,47	98.850

Tutti i capannoni sono dotati di isolamento termico. Le pareti sono costituite da doppia fila di mattoni con interposta lana di roccia. I tetti sono stati rifatti recentemente e coibentati con pannelli sandwich da 8 cm.

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione è del tipo a **lettieria integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata.**

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita con razione secca *ad libitum* per fasi.

L'acqua viene somministrata attraverso abbeveratoi a goccia dotati di tazza per la raccolta. Su ciascuna linea di distribuzione dell'acqua sono stati installati dei regolatori di pressione per ottimizzare il flusso idrico.

La razione e la tipologia di mangime varia in funzione dell'età dei polli. L'alimentazione viene garantita da un sistema di distribuzione automatizzato.

Spoglie di animali

Tutte le spoglie degli animali morti (mortalità media 5%) durante un intero ciclo di allevamento sono raccolte in una cella frigorifera che viene periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	98.850 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta	1.173 m ³ /anno 722 t/anno
Azoto al campo potenziale	22.553 kg/anno

L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina su platea. Nel caso in cui la pollina non possa essere allontanata immediatamente dall'allevamento, lo stoccaggio verrà effettuato nel capannone 7.

Non viene dichiarata produzione di acque di lavaggio (pulizia "a secco").

Le **lettiere esauste** vengono **in parte distribuite su terreni aziendali e in parte cedute a terzi**, ai sensi del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., come effluente zootecnico.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati, la specie avicola e le relative categorie;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- i terreni in disponibilità all'Azienda per le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

La parte di pollina prodotta che viene utilizzata in agricoltura direttamente dal Gestore viene distribuita mediante spandiletame a disco posteriore, e sarà garantito il tempestivo interrimento entro 4 ore.

In merito alla controllabilità della fase di spandimento degli effluenti zootecnici, si rileva quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e può essere intesa, per il momento, suppletiva dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Pertanto, si ritiene opportuno prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici e per l'azionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ventole di raffrescamento dei ricoveri, cella frigorifera per la conservazione dei capi morti, ecc.).

Sul tetto è presente un impianto fotovoltaico, non gestito dalla Ditta e non a servizio della medesima.

L'energia termica è utilizzata per il riscaldamento dei capannoni occupati dai pulcini, durante le prime settimane di accrescimento, mediante nuove cappe radianti alimentate a metano, a spegnimento automatico, 4 per ogni capannone per un totale di 28. Ciascuna cappa ha una potenza termica nominale di 9 kW per un totale complessivo di 252 kW.

Presso l'allevamento, viene utilizzato gasolio per espletare le operazioni agronomiche e di pulizia dei locali. Il gasolio è stoccato in un serbatoio fuori terra dalla capacità pari a 3.000 litri, dotato di tettoia e bacino di contenimento.

L'azienda ha fornito i seguenti consumi energetici:

Anno di riferimento	Presenza media capi	Consumo energia termica per riscaldamento [MWht]	Consumo energia elettrica [MWhe]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
2016	86.300	563,2	56,134	21,7	2,2
2017	90.700	571,3	63,548	21	2,3
2018	98.100	612	68,372	20,8	2,3
2019	100.000	534,4	64,917	17,8	2,2
2020	82.000	563,2	61,709	19,7	2,5

I consumi energetici specifici risultano in linea con quelli riportati nel Bref.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione e spandimento.

Per tutti i capannoni è presente una **ventilazione naturale**. Sono presenti ventole mobili utilizzate solamente per la movimentazione dell'aria fresca all'interno dei capannoni durante i periodi più caldi per migliorano la circolazione dell'aria, senza effettuarne un'immissione né un'estrazione forzata.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi, e la rimozione della lettiera esausta avviene con i sistemi di ventilazione spenti.

Le emissioni derivanti dall'allevamento di 98.850 capi sono state calcolate utilizzando il software messo a punto dal CRPA di Reggio Emilia.

La ditta ha poi confrontato i valori di emissioni complessive annuali di ammoniaca e metano con quelli derivanti dalla configurazione corrispondente ai "sistemi di riferimento"; i dati sono riportati nelle tabelle seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	9,1	3,7	-	4,8	17,6
CH ₄	-	2,4	-	-	2,4

SITUAZIONE OGGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE (98.850 capi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,8	3,7	-	4,8	15,3
CH ₄	-	2,6	-	-	2,6

Rispetto al sistema di riferimento, il Gestore ha stimato una riduzione delle emissioni, per l'ammoniaca, pari al 13%;

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC proviene dall'acquedotto ed è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali; il consumo stimato per le operazioni di pulizia è minimo.
I consumi idrici dichiarati negli ultimi 3 anni sono i seguenti:

Anno di riferimento	Consumi totali (m ³)	litri/capo/ciclo
2020	2.960	7,20
2019	3.610	7,20
2018	5.000	11

Pertanto, i consumi specifici sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

Non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche (i servizi igienici per l'addetto sono presenti presso l'abitazione dello stesso, adiacente all'allevamento ma non facente parte dell'impianto IPPC).

Non sono presenti acque reflue derivanti dal lavaggio dei capannoni, in quanto la pulizia viene effettuata a secco ed il disinfettante viene nebulizzato.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i. approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- sia dopo il carico degli animali, sia dopo l'asportazione della lettiera, le aree di carico/scarico vengono accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni, ed i residui raccolti vengono riportati all'interno dei ricoveri;
- per le altre aree non sussistono rischi d'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- ogni tipologia di rifiuto è stoccata in adeguati cassonetti che sono posti in luogo riparato da intemperie;
- le acque di dilavamento meteorico si disperdono nelle aree non impermeabilizzate.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Emissioni sonore

La Classificazione acustica comunale inserisce l'area dell'allevamento in classe IV ed i ricettori maggiormente prossimi in classe IV ed in classe II.

In esito alle osservazioni sollevate dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, sulla documentazione agli atti (Cfr. parere prot. n. 64032 del 19/07/2018), con la documentazione integrativa, la Ditta ha trasmesso una relazione tecnica inerente le emissioni sonore, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, riportante gli esiti di misurazioni acustiche effettuate in data 03/10/2018 e 16/10/2018 e la relativa interpretazione. Con nota prot. n. 18556 del 19/03/2019, le suddette integrazioni sono state rese disponibili al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, e non sono pervenute ulteriori osservazioni in proposito. Peraltro, dalla predetta relazione tecnica, datata 25/10/2018, non parrebbero emergere criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono stati dichiarati serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento è presente un serbatoio fuori terra dalla capacità pari a 3.000 litri di stoccaggio di gasolio, realizzato su pavimentazione impermeabile e dotato di bacino di contenimento e copertura.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando, unitamente alle integrazioni, apposita documentazione datata 10/09/2018, rivista in esito alle osservazioni sollevate dalla Provincia in sede di Conferenza di Servizi.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	La Ditta ha presentato documentazione afferente un "Sistema di gestione ambientale" aziendale (non certificato).
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2d - BAT 2e	SI	I terreni a disposizione per lo spandimento sono nello stesso comune dell'insediamento, o nel comune limitrofo. Bat 2a: Le operazioni di carico dello spandiletame sono effettuate su superfici pavimentate in modo da evitare, in caso di perdite durante il carico, qualsiasi inquinamento della zona circostante e quindi del sistema idrico. Bat 2b: Il personale che opera in allevamento è costantemente formato sulla normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali e la gestione dei reflui (vedi Sistema Gestione Ambientale). Bat 2d: Regolarmente l'addetto ispeziona, e se necessario provvede alla riparazione, delle strutture dell'allevamento e delle attrezzature (sistema di distribuzione di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori per allarmi). Bat 2e: Gli animali morti sono stoccati in cella frigo e smaltiti periodicamente mediante una ditta specializzata.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniacale - Bat 3a - Bat 3b	SI	Bat 3a: La Ditta utilizza mangime finito contenente enzimi (fitasi) che permettono una migliore digestione della proteina contenuta nel mangime. Bat 3b: La Ditta applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniacca - Bat 3c	NO	
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto	SI	Bat 4a: La ditta acquista mangime finito e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione. Bat 4b: La ditta utilizza un mangime contenente enzimi (fitasi) che permettono una migliore digestione della proteina contenuta nel mangime.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - Bat 5a - Bat 5b - Bat 5d	SI	Bat 5a: Il consumo idrico viene registrato mensilmente su un apposito registro. Bat 5b: Quotidianamente vengono ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell'acqua, al fine di evidenziare se presenti perdite nel sistema, la pressione erogata dai succhiotti per l'abbeveraggio. Bat 5d: In azienda sono presenti abbeveratoi a goccia dotati di tazzetta antispreco.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - Bat 8c - Bat 8d - Bat 8h	SI	Bat 8c: i capannoni sono coibentati. Le pareti sono costituite da doppia fila di mattoni con interposta lana di roccia. I tetti sono stati rifatti recentemente e coibentati con pannelli sandwich da 8 cm. Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon a basso consumo. Bat 8h: in tutti i capannoni la ventilazione è naturale. L'aria entra dalle finestre laterali la cui apertura è regolata automaticamente in funzione della temperatura interna ai ricoveri. In estate, per migliorare la circolazione dell'aria nei capannoni, vengono utilizzati ventilatori mobili.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - Bat 8e - Bat 8f - Bat 8g	NO	Bat 8e: Non vi è sufficiente disponibilità di spazio. Bat 8f: Non vi è sufficiente disponibilità di spazio. Bat 8g: Non applicabile il quanto non è possibile installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: non sono presenti inquinamenti acustici, presso i ricettori, comprovati.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - Bat 10c	SI	Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dei locali di stabulazione durante la distribuzione del mangime, assenza di attività rumorose durante il periodo notturno.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- Bat 10d		Bat 10d: Nei capannoni è presente la ventilazione naturale e i ventilatori utilizzati per il raffrescamento estivo sono di ultima generazione per cui a basso impatto ambientale.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - Bat 10a - Bat 10b - Bat 10e - Bat 10f 	NO	Bat 10a: Impianto esistente. La BAT verrà presa in considerazione in caso di ristrutturazione o ampliamento. Bat 10b: Impianto esistente. La BAT verrà presa in considerazione in caso di ristrutturazione o ampliamento. Bat 10e: Impianto esistente. La BAT verrà presa in considerazione in caso di ristrutturazione o ampliamento. Bat 10f: Non applicabile per motivi di sicurezza biologica.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri <ul style="list-style-type: none"> - Bat 11a 	SI	Bat 11a: alimentazione ad libitum. Quando la pollina viene estratta dai ricoveri i ventilatori vengono spenti. La ditta applica in parte la nebulizzazione di acqua sulla lettiera prime dell'estrazione dai capannoni in modo da umidificare leggermente e limitare le polveri.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri <ul style="list-style-type: none"> - Bat 11b - Bat 11c 	NO	Bat 11b: Non viene adottata la tecnica della nebulizzazione di olio onde evitare l'imbrattamento delle attrezzature ed infine, per questioni economiche non viene applicata la ionizzazione. Inoltre, le emissioni di polveri dai ricoveri sono contenute. Bat 11c: Non applicata a causa degli elevati costi.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: Non applicata in quanto non sono presenti inquinamenti acustici, presso recettori sensibili, comprovati; tuttavia la ditta effettua un piano di controllo del rumore (allegato 3 SGA).
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - Bat 13b - Bat 13g 	SI	Bat 13b: Mantenimento della lettiera asciutta mediante fresatura e sostituzione in caso di bagnamento eccessivo. Bat 13g: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sarà garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - Bat 13a - Bat 13c 	NO	Bat 13a: Impianto esistente. La BAT verrà presa in considerazione in caso di ristrutturazione o ampliamento. Bat 13c: Impianto esistente. La BAT verrà presa in considerazione in caso di ristrutturazione o ampliamento. Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<ul style="list-style-type: none"> - Bat 13d - Bat 13e - Bat 13f 		<p>Bat 13e: non è prevista la realizzazione di ulteriori strutture di stoccaggio effluenti.</p> <p>Bat 13f: non pertinente in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti.</p>
<p>BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 15e 	SI	<p>Bat 15e: La pollina è stoccata in cumuli in campo lontano da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei. Il cumulo viene coperto con un telo impermeabile.</p>
<p>BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20h 	SI	<p>Bat 20b: Durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario.</p> <p>Bat 20c: Lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali.</p> <p>Bat 20e: Lo spandimento della pollina viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura.</p> <p>Bat 20f: Prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti.</p> <p>Bat 20h: La ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale.</p>
<p>BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile</p>	SI	<p>Bat 22: Incorporazione della pollina entro le 4 ore mediante aratura.</p>
<p>BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento</p>	SI	<p>Bat 23: Rispetto al sistema di riferimento la ditta, con l'applicazione delle BAT sopra descritte permette una riduzione pari al 13% delle emissioni di NH₃ dell'intero processo.</p>
<p>BAT 32: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 32a - BAT 32b - BAT 32c - BAT 32d - BAT 32e - BAT 32f 	SI	<p>Bat 32 a,b: non pertinente.</p> <p>Bat 32 c: in tutti i capannoni la ventilazione risulta essere naturale e l'apertura e la chiusura delle finestre è automatica. In estate, per migliorare la circolazione dell'aria nei capannoni, vengono utilizzati ventilatori mobili.</p> <p>Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; è presente un sistema di abbeveraggio antispreco.</p> <p>Bat 32d, e, f: non pertinenti.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne		BAT-AEL: L'azienda ha calcolato l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno a partire dal calcolo Agrishare ottenendo un valore pari a 0,07 kg NH ₃ /posto animale/anno per tutti i capannoni.

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

- 1) Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* e di quanto riportato nel parere prot. n. 64032 del 19/07/2018 del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, si ritiene di prescrivere che l'interramento debba essere normalmente effettuato **entro 4 ore**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di polli da carne a terra**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **98.850 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*;
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;

- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Allegato 1 – pag. 13

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) presso l'installazione non può essere effettuato lo stoccaggio della pollina all'esterno dei ricoveri di allevamento. Nel caso in cui la pollina non possa essere allontanata immediatamente dall'allevamento, lo stoccaggio deve essere effettuato in un capannone vuoto.
- 4) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 5) i cumuli di pollina in campo, in attesa di distribuzione, devono essere coperti con telo impermeabile;
- 6) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 7) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 8) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 9) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta FERRAGGINA Giuseppe – NEIVE, via Santa Maria del Piano				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 – D7	n. 7 RICOVERI DI ALLEVAMENTO POLLAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE, INTEGRATA DA VENTILATORI MOBILI PAVIMENTO IN CEMENTO CON LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DI ALLEVAMENTO ABBEVERATOI ANTISPRECO CONTROLLO DELL'UMIDITA' DELLA LETTIERA E FRESATURA PERIODICA RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA CON VENTILATORI SPENTI
D8	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO NORMALMENTE CHIUSA, APERTA UNICAMENTE AL MOMENTO DEL CARICO
D9	SPANDIMENTO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
E1	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti, e mantenuti sempre efficienti, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengono necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Neive e sue eventuali varianti.

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

FERRAGGINA GIUSEPPE
Neive, Via Santa Maria del Piano

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo di GPL	Misura diretta	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

Allegato 2 – pag. 4

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 8